TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ

DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 .CP.C.

UDIENZA 19 MAGGIO 2016

R.G. N. 2371/2015 - GIUDICE DOTT.SSA FIERRO

per

Il Dott. **ANTONIO MARCHISIO**, nato a Milano il 23.10.1957 e residente in Torino (TO), corso Re Umberto n. 138, Cod. Fisc. MRCNTN57R23F205K elettivamente domiciliato in Torino Corso Duca degli Abruzzi n. 78, presso lo studio dell'Avv. Silvia Cannovale Palermo, Cod. Fisc. CNNSLV75D60H501H, n. fax 0115083079 – PEC *silviacannovalepalermo@ordineavvocatiroma.org*, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo **ricorrente**

contro

- M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore,

e contro

- **Ufficio Regionale Scolastico per il Piemonte**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore

resistenti

premesso che

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al reinserimento nelle Graduatoria ad Esaurimento fascia I° scuola secondaria di II° grado per la Provincia di Torino (classe A47 di matematica) triennio 2014/2017 con attribuzione del relativo punteggio.

Che alla prima udienza del 12 gennaio 2016 il Giudice ha concesso alla parte ricorrente nuovo termine per notifica del ricorso al MIUR.

Che - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice - il ricorrente ha già provveduto tempestivamente alla rinotica del ricorso all'Amministrazione in data 19.01.2016 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato (atto in attesa di restittuzione agli Ufficiali Giudiziali).

Ciò premesso, secondo consolidata giurisprudenza *in subiecta materia,* nel caso di specie potrebbe essere ritenuto necessario da parte del Giudice adito - nelle more del presente giudizio ed ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – disporre la notifica del ricorso altresì a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che – in virtù del reinserimento del ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento fascia I° scuola secondaria di II° grado per la Provincia di Torino (classe A47 di matematica) triennio 2014/2017, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio del ricorrente.

Successivamente all'emanazione della legge recante norme per la riforma del sistema nazionae di istruzione e formazione e delega per il riordino delel disposizioni legislative in relazione al piano straordinario di immisisone in ruolo di oltre 10.000 insegnanti che prevede la facoltà per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriale, potrebbero altresì intendersi come controinteressati tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione ed all'eventuale superamento della propria posizione in graduatoria.

RILEVATO CHE

- anche ai fini di ragioni di economia e tempi del giudizio, la scrivente difesa ha ritenuto opportuno rappresentare sin da ora al Giudice adito tale questione processuale affinché decida – laddove lo ritenga necessario - in tal senso già nelle more della prossima udienza fissata per il 19 maggio 2016 affinché la parte ricorrente provveda agli incombenti del caso.

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sebbene impossibile, non soltanto in ragione

dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017 sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito territoriale della provincia di Torino.

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative al riguardo sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990 n. 106 "*Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale"*

- la pubblicazione sulla G.U. apparirebbe comunque oltremodo onerosa per il Dott. Marchisio.

- Il Giudice adito – ai sensi dell'art. 151 c.p.c. può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo ivi compresi quelli in via telematica.

Tale norma prevede testualmente che "*Il Giudice può prescrivere anche d'ufficio con decreto steso in calce all'atto che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge .. quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità".*

Il TAR LAZIO ha più volte disposto quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. la pubblicazione del ricorso nel testo **integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte** (si vedano tra le tante, ordinanze TAR LAZIO nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09 nonché Tribunale di Genova R.G. 3578/2011 e Tribunale di Bari R.G. 2554/2015).

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente sia dal Giudice

Amministrativo che da quello Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda all'uopo il sito MIUR:

www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12

* * * * *

Tutto ciò premesso, il Dott. Antonio Marchisio – rappresentato e difeso ut supra

FA ISTANZA

affinché la S.V.I. - se del caso, valutata l'opportunità e/o necessità di procedere alla notificazione anche nei confronti dei soggetti potenzialmente controinteressati al presente giudizio alla luce di quanto sopra descritto – voglia autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U. la noticazione del ricorso quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di pubblicazione.

Si allega:

- ordinanza Tribunale di Bari in data 18 giugno 2015.

Con osservanza.

Torino, addì 29 gennaio 2016

Avv. Silvia Cannovale Palermo